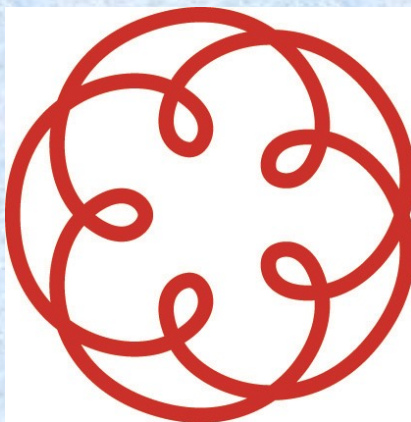


PERCORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI NEGLI ENTI LOCALI



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Perugia**

Dott. Leonardo Falchetti

- **RICHIESTE MISURE CORRETTIVE - Articolo 148 bis - Corte dei Conti Sezioni Regionali di Controllo**
- **DISAVANZI DA RISANARE– articolo 188 TUEL**
Disavanzo di amministrazione.
- **“PRE DISSESTO” – Articolo 243 bis TUEL**
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
- **DISSESTO – Articolo 246 TUEL. Deliberazione di Dissesto**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

30 GIUGNO 2017

**LO STATO DI CRISI
NEGLI ENTI LOCALI**

Tabella n. 12: situazioni di crisi riepilogate per tipologia e per regione

REGIONE	N. ENTI DEFICITARI	N. ENTI PRE-DISSESTO	N. ENTI DISSESTO	N. TOTALE ENTI
Piemonte	3	4	1	8
Lombardia	3	13	0	16
Liguria	0	1	0	1
Veneto	2	0	0	2
Emilia - Romagna	0	3	0	3
Toscana	0	7	1	8
Umbria	0	4	0	4
Marche	0	2	1	3
Lazio	6	10	4	20
Abruzzo	0	2	6	8
Molise	1	4	1	6
Campania	10	20	33	63
Puglia	4	17	6	27
Basilicata	0	6	3	9
Calabria	13	30	29	72
Sicilia	24	28	22	74
Sardegna	1	0	0	1
TOTALE	67	151	107	325

**REVISORE FASCIA 1 – REVISORE UNICO e possibile
prima esperienza**

**REVISORE FASCIA 2 – almeno una esperienza, ma
sempre REVISORE UNICO**

Tabella n. 14: situazioni di crisi riepilogate per classi demografiche

CLASSI DEMOGRAFICHE	N. ENTI DEFICITARI	N. ENTI PRE-DISSESTO	N. ENTI DISSESTO	N. TOTALE ENTI
0-1.999	24	22	18	64
2.000-4.999	18	30	24	72
5.000 -9.999	9	32	20	61
10.000-19.999	9	28	24	61
20.000-59.999	7	27	16	50
60.000-249.999	0	10	5	15
> 250.000	0	2	0	2
TOTALE	67	151	107	325

197

ORA ANCHE

funzioni dell'organo di
revisione possono essere
svolte in forma associata
dall'unione dei comuni da un
unico collegio di revisori per
l'Unione ed i Comuni
aderenti.



ANALISI/PROPOSTE CNDCEC

(ben poco accolte)

3. Rafforzamento dei controlli nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che rappresentano, come da dettaglio dei paragrafi precedenti, la categoria di enti nella quale si concentra l'ampia maggioranza dei casi di deficitarietà, pre-dissesto e dissesto.

SITUAZIONI DI CRISI

Conseguenze

DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Il disavanzo di amministrazione PUÒ anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, CONTESTUALMENTE ALL'ADOZIONE DI UNA DELIBERA CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO IL PIANO DI RIENTRO dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

IL PIANO DI RIENTRO È SOTTOPOSTO AL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

La deliberazione (DEL PIANO DI RIENTRO**),
contiene l'analisi delle cause che hanno
determinato il disavanzo, l'individuazione di
misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore
potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di
previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante.**

**Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il
presidente trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di
rientro, con il parere del collegio dei revisori.**

**L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel
corso del periodo considerato nel piano di
rientro deve essere coperto non oltre la
scadenza del piano di rientro in corso**

Agli enti locali che presentino, *nell'ultimo rendiconto deliberato*, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, È FATTO DIVIETO di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

DELIBERA

- 1) di dare atto che il maggiore disavanzo emerso a seguito dell'approvazione del rendiconto 2015 rispetto a quello derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ammontante a complessivi € 173.584,68, da ripianare per una quota annua di € 57.861,56 nel bilancio di previsione 2016/2018, è stato interamente assorbito negli esercizi 2016 e 2017 ed è stato finanziato mediante le maggiori entrate correnti derivanti dal recupero dell'evasione tributaria e da economie di spesa corrente;
- 2) di dare atto che la quota annua trentennale di disavanzo pari ad € 52.041,00 derivante dal riaccertamento straordinario, è stata finanziata mediante le maggiori entrate correnti derivanti dal recupero dell'evasione tributaria e da economie di spesa corrente, come da deliberazione di C.C. n.25 del 05/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- 3) di modificare conseguentemente il piano di rientro stabilito con la citata Delibera C.C. n.26 del 11.07.2016, nel senso che da triennale 2016/2018 diventa biennale 2016/2017;

PARERE REVISORE

.....

Tutto quanto premesso, e visti i pareri di regolarità tecnico e contabile positivi espressi dai competenti Responsabili di Area, il sottoscritto Revisore, dopo aver richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario gli opportuni chiarimenti ed analizzato il saldo dell'anticipazione di tesoreria alla data odierna (ammontante ad € 480.431,81), ritiene - in via generale – i provvedimenti assunti conformi al disposto di cui all'articolo 188 TUEL, ma denota un ricorso strutturale e continuativo da parte dell'Ente all'istituto dell'Anticipazione di Tesoreria, strumento che per sua natura dovrebbe invece essere utilizzato solo per tamponare momentanee esigenze di liquidità.

A parere dello scrivente lo strutturale ricorso all'anticipazione di tesoreria è dovuto, fra le varie altre motivazioni, al fatto di aver finanziato il maggior disavanzo anche *tramite le maggiori entrate correnti derivanti dal recupero dell'evasione tributaria*, entrate che notoriamente e storicamente fanno rilevare un significativo sfasamento temporale fra la fase dell'accertamento e la riscossione.

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione Comunale debba, nel breve periodo, agire in maniera ben più incisiva e significativa sulle politiche di bilancio, in particolar modo sull'accelerazione delle riscossioni

(ove e per quanto possibile) e sul fronte della riduzione della spesa, quale leva primaria che consentirebbe la produzione di effetti benefici sul bilancio comunale, e migliorando così il saldo dell'anticipazione di tesoreria. In merito all'anticipazione di tesoreria e al suo utilizzo ripetuto e continuativo si ricorda infatti che, come evidenziato altresì dalla Corte dei Conti in varie pronunce, questo produce un aggravio finanziario (interessi) e una potenziale violazione dell'articolo 119 comma 6 della Costituzione (divieto di indebitamento per motivazioni diverse da spese di investimento).

I suddetti rilievi e raccomandazioni vengono rivolti al fine di generare adeguata copertura finanziaria alla procedura di ripiano del disavanzo, ed altresì nell'ottica di garantire i futuri equilibri di bilancio.

ARTICOLO 153 TUEL

Servizio economico-finanziario

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

Art. 5 - Segnalazioni Obbligatorie

(Art. 153, c.6, D.Lgs. n. 267/2000)

**Esempio
regolamento
contabilità**

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
2. È obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi riguardano sia l'equilibrio di bilancio complessivo, sia gli equilibri di cui all'art. 31, comma 5 del presente regolamento, i quali, se non compensati da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
4. La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
5. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
6. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
7. La sospensione del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.

Art. 6 - Controllo sugli equilibri finanziari

(Art. 147-quinquies, D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario. Collaborano all'attività l'organo di revisione, il direttore generale – se nominato –, il segretario comunale, i dirigenti responsabili individuati con il piano esecutivo di gestione o con altro atto di organizzazione equivalente.

A SEGUIRE

**PERVENUTA DELIBERAZIONE CORTE
DEI CONTI, ANALISI QUESTIONARI
CONSUNTIVI precedenti (e situazione
aggiornata), RICHIESTA ADOZIONE
MISURE CORRETTIVE - ARTICOLO 148
BIS TUEL**

3) Da ultimo, la Sezione rileva che le iniziative intraprese dall'Ente (sin dal 2014) per "velocizzare" la riscossione delle entrate si mostrano insufficienti. Esse, invero, non hanno consentito di superare, a tutt'oggi, le accertate criticità, che permangono anche nel 2016.

Il dato significativo è rappresentato dalle "anticipazioni di cassa" che permangono anche nel 2016 per 365 gg., non restituite a fine anno per € 620.168,35.

A tale ultimo proposito è fin troppo evidente che l'uso continuo di *anticipazioni di Tesoreria* non restituite ingenera accreditate ipotesi di violazioni dell'art. 119, ultimo comma (v. Corte Cost. n. 188/2014).

P.Q.M.

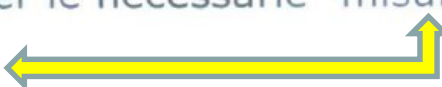
- accerta:

2) la necessità del ripiano del predetto disavanzo, ex art. 188 TUEL;

3) l'errata determinazione del maggior disavanzo al 31.12.2015, come indicato in parte motiva;

4) la mancata applicazione di tale maggior disavanzo agli esercizi 2016 e 2017, come previsto dal richiamato art. 188 TUEL e come specificato in parte motiva.

In relazione a quanto sopra la Sezione assegna il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, per le necessarie "misure correttive", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 bis del TUEL.



ALTRO ESEMPIO DI DELIBERA ISTRUTTORIA CORTE DEI CONTI DI «SEMI CHIUSURA» ARTICOLO 148 BIS

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

PRENDE ATTO

- delle misure adottate dal Comune di [] da considerarsi idonee ai fini dell'art. 148 bis del TUEL;
- della necessità che l'Ente prosegua in un percorso di ripristino degli equilibri di cassa adottando un comportamento prudente nella costruzione degli equilibri di bilancio;

INVITA

l'Ente ad inviare l'aggiornamento della situazione finanziaria relativa alle criticità riscontrate nella delibera n. 134 del 2017, al 30 giugno 2018.



IL «PRE – DISSESTO»

**PREVISIONI NORMATIVE, GESTIONE E FUNZIONI E
OBBLIGHI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI REVISIONE**

ARTICOLO 243 BIS TUEL

1. I comuni e le province per i quali, **anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti**, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le **CONDIZIONI DI SQUILIBRIO RILEVATE** **(necessità dunque di determinare e formalizzare disavanzi)**, **possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo**. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto [...]

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

[...]

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, CORREDATO DEL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. [...].

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria [...] accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;**
- b) la ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;**
- c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni [...];**
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;**

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. **Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:**

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella MISURA MASSIMA CONSENTITA, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2 (non inferiori al 36%).

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio[...]

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, [...]

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente,

nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano₂₅ di riequilibrio

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione (*quindi non obbligatorio*) di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, **riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, [...]**;
- b) **entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi**, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
- c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- d) **blocco dell'indebitamento**, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

[...]

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

- a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
- b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

(NOTA) Art. 243-sexies Pagamento di debiti

1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.

Articolo 243-quater - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione.

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5 (*corredata dal parere del Revisore*), il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 (*Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale*), la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. **All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.**

[...]

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni [.....]

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale **approvato**, **L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza **DI CIASCUN SEMESTRE**, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la **DELIBERAZIONE DI DISSESTO**.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una **rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo**. Tale proposta, corredata del parere positivo **DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico **DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** previsti dal comma 6.

Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli Enti locali

CHECK LIST PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE

I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE

A	Misure in caso di non adesione al fondo di rotazione
	a.1. Misure obbligatorie
1	riaccertamento straordinario dei residui strumentale alla corretta quantificazione dell'obiettivo di riequilibrio. Si evidenzia che devono essere stralciati i crediti non solo inesigibili, ma in linea di massima anche tutti quelli qualificabili come di "dubbia esigibilità"
2	copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto con i proventi della relativa tariffa
3	copertura integrale dei servizi a domanda individuale
4	rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli
	organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente
	a.2. Misure facoltative
5	facoltà di elevare aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita dalla legge (obbligatoria in caso di adesione al fondo di rotazione)
6	rideterminazione della pianta organica ex art. 259, comma 6 Tuel (obbligatoria in caso di adesione al fondo di rotazione)





B	In caso di adesione al fondo di rotazione, si aggiungono i seguenti contenuti obbligatori
7	esercizio della facoltà di aumento massimo dei tributi locali
8	rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6 Tuel
9	previsione dell'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali
10	blocco immediato dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi
11	<i>spending review</i> obbligatoria, segnatamente a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3 del CCNL del 1999, per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche
12	riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'ex intervento 03 della spesa corrente (ora voce di spesa "acquisto di servizi" del macroaggregato "acquisti di beni e servizi")
13	riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti, di cui all'ex intervento 05 della spesa corrente, (ora macroaggregato "trasferimenti correnti") finanziate attraverso risorse proprie

Per esprimere tale parere l'organo di revisione deve verificare che il PRFP ricostruisca correttamente l'obiettivo di riequilibrio (il disavanzo sostanziale al lordo dei debiti fuori bilancio da ripianare) e che contenga le misure di cui alla sopra riportata *check list*, in misura adeguata e attendibile, tale da ripianare lo squilibrio rilevato entro l'orizzonte temporale fissato.

ARTICOLO 244 – DISSESTO FINANZIARIO

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'*articolo 244* e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. **ALLA STESSA È ALLEGATA UNA DETTAGLIATA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CHE ANALIZZA LE CAUSE CHE HANNO PROVOCATO IL DISSESTO**

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.

La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale [...] unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Articolo 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, **sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (il pre-dissesto non li sospende).**

[...]

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità

ACCERTAMENTI RESPONSABILITÀ, PREVISIONI SANZIONATORIE

5. [...] **gli amministratori** che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al **verificarsi del dissesto finanziario**, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. [...] qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del COLLEGIO DEI REVISORI, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte **non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.** La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente **sospensione dall'elenco (dei revisori enti locali).** **Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.**

Articolo 250 E SEGUENTI

- Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
- Composizione, nomina e attribuzioni dell' organo straordinario di liquidazione

ETC..... Previsioni nel TUEL

Un esempio:

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione *(da effettuare entro 30 giorni dalla ricezione delle proposta)*.